



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE
S. ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI (D03P)**

ATTO N. DD 2788

Torino, 27/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO “2. ISOLATO SANTA CROCE. VIA EGIDI - VIA DELLA BASILICA” – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2007-07319/009 del 14/01/2008 veniva approvato il Piano Particolareggiato in Variante al Piano Regolatore Generale vigente relativo all'area “dell'Isolato Santa Croce” delimitato dalle vie Egidi, della Basilica, Milano e dalle Piazza della Repubblica e Cesare Augusto.

In data 16/6/2017 con Deliberazione di Giunta Comunale n. mecc. 2017 02318/009, veniva approvata una modifica normativa al Piano Particolareggiato “Isolato Santa Croce”; tale Variante al Piano Particolareggiato era stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS che si era concludeva con la Determinazione n. mecc. 2016 42218/126 del 7 giugno 2016 di esclusione, con prescrizioni, dalla fase di valutazione della VAS.

A seguito del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale per il Piemonte, Rep. D.C.R. n. 43 del 20 marzo 2020, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 42/2004, relativo al Complesso del Palazzo dei Cavalieri, la Soc. Prelios SGR S.p.A. in data 17/09/2020 inoltrava proposta di modifica al Piano Particolareggiato vigente, al fine di ridefinire i mix funzionali di una porzione dell'isolato Santa Croce in disponibilità patrimoniale della stessa società. L'Assessorato competente riteneva accoglibile la proposta di modifica, estendendola a tutto l'ambito “2. Isolato Santa Croce”, variante da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 40 comma 7 della L.r. 56/77 e s.m.i.

In merito alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione ambientale presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni in materia di VAS introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le Autorità Procedente e Competente procedevano come segue:

- in data 27 marzo 2020 (nota prot. 932, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico

Ambientali al n. 2656 del 30 marzo 2020) la Direzione Urbanistica e Territorio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, in qualità di Autorità Competente, la documentazione inerente la pratica per l'attivazione della fase preistruttoria;

- in data 31 marzo 2020 (nota prot. 2715), l'Autorità Competente convocava la seduta dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) per l'acquisizione del parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa;
- la seduta dell'OTC si svolgeva il giorno 1° aprile 2020;
- in data 11 maggio 2020 (nota prot. 3566) l'Autorità Competente comunicava all'Area Urbanistica della Città, la completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 1579/2020 del 26 maggio 2020 (trasmessa con nota acquisita agli atti del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al prot. 4098 del 1° giugno 2020) la Dirigente dell'Area Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito prendeva quindi atto della completezza della documentazione predisposta idonea all'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. La documentazione richiamata nella determinazione risulta composta dai seguenti elaborati:

- a. Relazione illustrativa
- b. Norme tecniche di Attuazione
- c. Valutazione di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica
- d. Valutazione previsionale di clima acustico
- e. Indicazioni per la redazione delle valutazioni previsionali di impatto acustico delle attività di futuro insediamento
- f. Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Richiamati:

- il comma 3 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale *“per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;*
- il comma 7 dell'articolo 40 della L.R. 56/77, secondo il quale *“sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.”;*
- il comma 8 dell'art 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo i quali *“l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale”;*
- la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l'Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione

ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

- il comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale *“l’Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.”*;

In data 5 giugno 2020 (prot. 4208), il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, in qualità di Autorità Competente, indiceva la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Nella medesima nota rendeva disponibile la documentazione formalizzata con la determinazione dirigenziale n. cron. 1579/2020 del 26 maggio 2020 richiamata in precedenza.

L'avvio del procedimento veniva reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 5 giugno 2020 e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali.

Alla conferenza dei servizi venivano invitati i seguenti soggetti: ARPA Piemonte – Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ASL “Città di Torino” - Servizio Igiene del Territorio, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino ed i componenti dell'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

Con nota prot. n. 9899 del 07/07/2020 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5051 del 03/07/2020 – **Allegato n. 1**) la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino comunicava di ritenere *“di escludere la proposta in oggetto dall'assoggettabilità a VAS”*. La Soprintendenza evidenziava come che l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere dovesse essere oggetto di specifica autorizzazione come previsto dall'art. 21 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.

Con nota prot. n. 65999 del 18/08/2020 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6357 del 18/09/2020 – **Allegato n. 2**) ARPA Piemonte trasmetteva il proprio contributo evidenziando che *“si condividono le osservazioni formulate nel documento predisposto per la Verifica, ossia che le modifiche proposte non rechino alcun pregiudizio alla qualità dell'isolato Santa Croce, essendo quest'ultimo inserito in un contesto già fortemente antropizzato e dotato di infrastrutture e che la Variante, possa essere esclusa dalla fase di valutazione della procedura di VAS.”*.

Con nota prot. n. 2020/126486 del 26/08/2020 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6512 del 26/08/2020 – **Allegato n. 3**) ASL Città di Torino trasmetteva il proprio parere, precisando che *“in merito alle modifiche del Piano Particolareggiato, si ritiene che in questa fase non emergano particolari osservazioni sui profili relativi al tema “Salute Umana”, al di là dell'adozione delle attenzioni per la minimizzazione degli impatti in fase di cantiere, ferma restando l'espressione dei pareri di competenza in materia igienico-edilizia, in occasione delle successive fasi edilizie.”* ritenendo pertanto che la stessa Variante *“non sia da assoggettare alla successiva fase di valutazione”*.

Richiamato quanto emerso in sede di seduta di OTC in merito agli impatti sulle componenti ambientali e, in particolare per quanto riguarda la componente ambientale “energia” che, *“nel documento tecnico per la verifica di assoggettabilità viene dichiarato un incremento sensibile dei consumi a livello energetico, seppur con bassa incidenza rispetto alla totalità della superficie dell'isolato. Al fine di contenere gli impatti previsti sarebbe opportuno richiamare le indicazioni presenti nell'elaborato AR.04_rev01 (ricorso a impianti ad uso collettivo) evitando una gestione*

termica ed energetica iper-parcellizzata e prevedere la misura del livello di sostenibilità energetica e ambientale raggiunto dagli edifici attraverso il raffronto dei risultati ex-post con il valore del pertinente protocollo ITACA”.

Richiamati gli atti di indirizzo assunti dalla Città che la impegnano nelle politiche di mitigazione per la riduzione delle emissioni climalteranti provenienti da tutti i settori del sistema urbano e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzato a ridurre le vulnerabilità del territorio (Nuova adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, DCC del 18 febbraio 2020, mecc. 2018 05923/021)".

Infine preso atto dell'assenza del contributo della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che l'attuazione del Piano Particolareggiato, così come modificato, non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità;

si ritiene che la Variante al Piano Particolareggiato in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella arte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Infine:

- premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
- richiamati i contenuti della Variante al Piano Particolareggiato;
- esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

in merito al giudizio di compatibilità si ritiene che l'isolato, anche alla luce dei nuovi mix previsti, possa essere più opportunamente classificato in classe IV (anche in parte, applicando quanto previsto dalla D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802 nei casi di una particolare frammentazione e compenetrazione tra aree a differente destinazione d'uso); si ritiene pertanto la Variante al Piano Particolareggiato in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, da sottoporsi a revisione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
- Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, la Variante al Piano Particolareggiato "2.Isolato Santa Croce. Via Egidi - Via della Basilica" subordinatamente alle seguenti prescrizioni da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia, nell'ambito dei relativi procedimenti:

- a. siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- b. per quanto riguarda il potenziale impatto acustico indotto dall'insediamento delle nuove attività sarà necessario predisporre una più approfondita documentazione previsionale di impatto acustico, secondo i criteri indicati nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, nelle successive fasi autorizzative, prevedendo altresì entro trenta giorni dall'inizio delle attività un collaudo acustico strumentale. Si richiede comunque fin da ora una particolare attenzione, nelle successive azioni progettuali, alla localizzazione degli impianti tecnologici che dovrà essere prevista in modo da minimizzare la rumorosità indotta verso i ricettori limitrofi;
- c. le attività di scavo previste privilegino il pieno riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, adottando l'invio in discarica solo come ultima opzione. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto avvenga nel rispetto dei disposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Nelle operazioni di demolizione, siano quantificati i volumi demoliti e le tipologie di materiale coinvolto al fine di individuare le modalità più corrette di gestione (conferimento ad impianti di trattamento, recupero e solo in ultima analisi smaltimento in discarica). Allo stesso modo sia accertata la presenza di eventuali materiali da costruzione contenenti amianto e ne sia garantita la rimozione in condizioni di sicurezza ed il corretto smaltimento finale;

Inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti:

- d. sia privilegiato il ricorso a impianti ad uso collettivo evitando una gestione termica ed energetica

parcellizzata;

- e. sia prevista la misura del livello di sostenibilità energetica e ambientale raggiunto dagli edifici attraverso calcolando il valore del pertinente protocollo ITACA. Dovranno essere trasmessi report di valutazione redatti da apposito organismo accreditato alle verifiche di conformità del “Protocollo ITACA” o di altro sistema equivalente. Le relazioni di valutazione dovranno essere allegate alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio (report in fase di progetto) nonché alla comunicazione di fine lavori (report in fase di realizzazione);
- f. per fasi di cantiere e movimentazione/smaltimento dei materiali di demolizione e di scavo, occorrerà adottare tutte le necessarie precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti sulla componente aria (contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti e polveri), sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione (dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale) e sulle componenti rumore e vibrazioni;
2. in esito alla verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di ritenere che l’isolato, anche alla luce dei nuovi mix previsti, possa essere più opportunamente classificato in classe IV (anche in parte, applicando quanto previsto dalla D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802 nei casi di una particolare frammentazione e compenetrazione tra aree a differente destinazione d’uso) e di ritenere pertanto la Variante al Piano Particolareggiato in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, da sottoporsi a revisione;
3. di rammentare che trattandosi di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. con autorizzazione all’alienazione D.C.R. n. 49 del 06/03/2018, è necessario acquisire la preventiva autorizzazione ai lavori secondo i disposti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.;
4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
5. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all’Albo Pretorio on line all’indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all’indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>;
6. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto.

Allegato n. 1: Parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Allegato n. 2: Parere di ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest. Struttura Semplice “Attività di Produzione”

Allegato n. 3: Parere di ASL Città di Torino

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Claudio Beltramino